



Cofinanziato
dall'Unione europea



SVILUPPO RURALE
EMILIA-ROMAGNA
2023-27

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II,
Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA22 – ACA22 – Impegni specifici risaie

Azione 1 “Semina in acqua”

Azione 2- Sottoazione 2.1 “Realizzazione di un fosso nella camera di risaia”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2024.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024 per l'intervento SRA 22 – ACA 22 “Impegni specifici risaie” (di seguito indicato come SRA22) del PSP 2023-2027 e del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 e s.m.i. (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23/10/2023 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia nella versione 2.1. (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

In generale l'intervento ha l'obiettivo di mitigare le conseguenze negative della pratica dell'asciutta sulla biodiversità della risaia, attraverso la maggiore permanenza della sommersione delle superfici impegnate durante l'intero ciclo di coltivazione. Tale maggiore permanenza di sommersione, consente la sopravvivenza degli organismi acquatici anche durante le asciutte, favorisce la dotazione ecologica delle risaie e soddisfa le necessità biologiche delle specie faunistiche tipiche di questi ambienti.

L'intervento contribuisce pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della biodiversità degli organismi acquatici degli ambienti risicoli, concorrendo all'Esigenza E2.7 “*Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale*”.

L'intervento SRA 22, pertanto, specificamente mira:

- con l'Azione 1 - Semina in acqua - a garantire un periodo di sommersione più lungo durante il ciclo colturale del riso favorevole alla biodiversità dell'avifauna e a consentire una utilizzazione dell'acqua più razionale tra le principali colture;
- con l'Azione 2 Sottoazione 2.1 - a promuovere la realizzazione nell'ambito delle camere di risaia, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le asciutte attraverso la realizzazione di un fosso nella camera di risaia e l'inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche.

Infine, gli effetti ambientali di tali azioni possono essere rafforzati mediante impegni aggiuntivi che richiedono il mantenimento delle stoppie (IA.1) o della sommersione (IA.2) durante i mesi invernali.

Le superfici richieste a premio possono cambiare, in conseguenza della rotazione del riso.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA 22 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per ettaro di SAU impegnata per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA22, i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2024”, di cui all'Allegato 1 all'atto di approvazione del presente bando (di

seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- Imprenditori agricoli (agricoltori singoli o associati).

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, e scheda di validazione vigente, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto le superfici agricole a seminativo coltivate a riso collocate sul territorio regionale.

L'intervento SRA 22 prevede le seguenti due Azioni:

Azione 1) Semina in acqua;

Azione 2) - sottoazione 2.1 – “Realizzazione di un fosso nella camera di risaia”. Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all'interno della camera di risaia, nel quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l'inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche.

Come disposto dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027 per gli “**Altri Criteri di ammissibilità**” devono essere rispettati i seguenti requisiti per l'intero periodo quinquennale di impegno:

C02 Superficie minima coltivata a riso:

- per l'Azione 1) – la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro;
- per l'Azione 2) - Sottoazione 2.1 – la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro.

3.1 Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Gli impegni dell'intervento SRA22 sono applicabili ad “**appezzamenti variabili**”, pertanto è possibile modificare per ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno.

Si specifica che l'applicazione dell'Azione 1) e dell'Azione 2) - Sottoazione 2.1 è ammessa sulla medesima superficie.

Con riferimento al criterio di ammissibilità C02 del precedente paragrafo 3 “Condizioni di ammissibilità”, si specifica che per l'Azione 1) o per l'Azione 2) - Sottoazione 2.1, la superficie è ammissibile qualora risulti in esito ai controlli dei competenti Uffici istruttori:

- coltivata a riso così come risultanti dal Piano colturale Grafico;
- almeno pari ad un ettaro e comunque non inferiore al 10% della superficie aziendale coltivata a riso al primo anno di impegno. Sono comunque ammissibili parcelle coltivate a riso anche qualora risultino inferiori all'ettaro, a condizione che l'estensione complessiva delle parcelle oggetto dell'applicazione dell'Azione corrisponda all'estensione della superficie minima prescritta dal criterio di ammissibilità C02.

Le superfici per poter essere ammesse devono in ogni caso corrispondere alle condizioni di

ammissibilità previste dal presente bando a partire dalla decorrenza di impegno iniziale del presente intervento SRA 22 (1° gennaio 2024).

4. Impegni

L'intervento SRA22, come stabilito dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

I pagamenti sono accordati, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Azione 1 – “Semina in acqua”

I1.1 Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l'esecuzione della semina in acqua.

Azione 2 – Sottoazione 2.1 - “Realizzazione di un fosso nella camera di risaia”

I2.1.1 Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti:

- 1) almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità;
- 2) almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e 60 cm di profondità;
- 3) almeno 80 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e 100 cm di profondità.

Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. La tipologia di fosso può essere differenziata per camera di risaia.

I2.1.2 Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.

Sull'intera superficie oggetto di tali azioni (Azione 1) e/o Azione 2) – sottoazione 2.1) o su parte di questa possono essere assunti, laddove compatibili, i seguenti impegni aggiuntivi.

IA.1 Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale.

Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, al fine di proteggere la fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi:

1. taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale;
2. “sgranatura” della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria.

IA.2 Sommersione invernale delle risaie.

Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente.

L'Azione 1) e l'Azione 2) - Sottoazione 2.1 sono abbinabili a tutti gli impegni aggiuntivi.
Gli impegni aggiuntivi **IA.1** e **IA.2** non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie.
Gli impegni aggiuntivi devono essere realizzati almeno in due anni del periodo di impegno.

4.1. Specifiche agli impegni

Per l'Azione 1 – “Semina in acqua”, con riferimento all’impegno I1.1 si specifica che:

- a) deve essere utilizzato esclusivamente seme certificato. A tal fine il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento per ogni anno di impegno, idonea documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dell’acquisto delle sementi;
- b) è necessaria la comunicazione della data di semina e delle relative specifiche camere di risaia seminate, agli uffici competenti per territorio, con almeno tre giorni di anticipo;
- c) devono essere, inoltre, allegate alla domanda di pagamento per ogni anno di impegno:
 - la denuncia di superficie investita a riso, dove risulti specificata in particolare la modalità di semina (“semina in acqua”), redatta ai sensi delle norme vigenti sull’ordinamento dell’Ente Nazionale RISI;
 - la richiesta di irrigazione dei terreni coltivati a riso presentata ai consorzi di bonifica competenti per territorio.

Qualora la copia della documentazione riportata nella presente lettera c) non risulti disponibile alla data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento, tale documentazione dovrà essere inviata ai Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per l’istruttoria entro il 31 luglio.

Per l'Azione 2 – sottoazione 2.1, con riferimento all’impegno I2.1.1 si specifica che per ogni singola camera di risaia:

- 1) deve essere mantenuta esclusivamente una tipologia di fosso tra quelle di seguito descritte:
 - tipologia di fosso A) - almeno 60 cm di larghezza (base maggiore del trapezio posta in alto) e almeno 40 cm di profondità;
 - tipologia di fosso B) - almeno 60 cm di larghezza (base maggiore del trapezio posta in alto) e 60 cm di profondità;
 - tipologia di fosso C) - almeno 80 cm di larghezza (base maggiore del trapezio posta in alto) e 100 cm di profondità;
- 2) ogni fosso deve essere mantenuto con una lunghezza pari o superiore a 25 metri;
- 3) deve essere rispettato il rapporto fra la somma delle lunghezze dei fossi (o del fosso) e la superficie oggetto di impegno di almeno 100 metri per ettaro; al fine di rispettare tale rapporto, può essere sottoposta ad impegno una superficie inferiore alla superficie della camera di risaia interessate dal fosso.

Si specifica inoltre che:

- a) ogni fosso deve essere presente in camera di risaia dalla prima sommersione fino all’asciutta finale di preraccolta del riso e deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell’acqua alla asciutta finale di preraccolta;
- b) anche qualora le fasi iniziali della coltura siano svolte in asciutta, la riserva d’acqua deve essere presente nei fossi almeno entro il 15 aprile;
- c) qualora necessario, deve essere effettuata la manutenzione del fosso/dei fossi. Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso fatte salve circostanze particolari (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo

interventi di ripristino, al fine di garantire la funzionalità del fosso. Tali interventi devono essere preventivamente comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento di ripristino della funzionalità del fosso, può essere avviato contestualmente previa comunicazione preventiva all'Ufficio istruttore.

Si specifica infine che durante il periodo quinquennale di impegno le lunghezze di ogni tipologia di fosso già mantenute nel primo anno di impegno devono permanere invariate.

Per l'Azione 2 – sottoazione 2.1, con riferimento all'impegno I2.1.2 si specifica che per ogni singola camera di risaia, qualora l'argine sia oggetto di semina, devono essere utilizzate specie autoctone, attraverso l'impegno di miscugli. Tali miscugli devono essere composti con le seguenti specie: Bromo catartico (*Bromus catharticus*), Festuca arundinacea (*Schedonorus arundinaceus* o *Lolium arundinaceum*), Festuca rossa (*Festuca rubra*), Festuca ovina (*Festuca ovina*), Erbamazzolina (*Dactylis glomerata*), Lolio perenne (*Lolium perenne*), Coda di topo (*Phleum pratense*). Il miscuglio può contenere inoltre anche erba medica *Medicago sativa* per non più del 5%. La semina dell'argine deve essere effettuata entro il 15 aprile. Copia della documentazione comprovante la composizione dei miscugli utilizzati per la semina, (es. fatture di acquisto, bolle di accompagnamento, cartellini ecc.) deve essere allegata alla domanda di sostegno. Tale documentazione:

- deve essere allegata alla domanda di pagamento del primo anno di impegno qualora non fosse disponibile all'atto della presentazione della domanda di sostegno;
- deve essere comunque conservata presso la sede aziendale dichiarata nella domanda di sostegno.

Con riferimento all'attuazione degli impegni aggiuntivi **IA.1 e IA.2**, si specifica che:

- è obbligatorio aderire all'impegno al 1° anno del quinquennio. Pertanto, per tali aziende non sarà possibile aderire a un impegno **IA.1 e/o IA.2** negli anni successivi al primo, se l'impegno non è stato richiesto con la domanda di sostegno ed applicato nel primo anno di impegno;
- l'impegno **IA.1** non può essere attuato nell'ultimo anno di impegno;
- l'impegno **IA.2** può essere attivato anche nel quinto anno di impegno qualora il periodo minimo di 60gg consecutivi di sommersione invernale si concluda entro 31 dicembre;
- le estensioni delle superfici oggetto di impegno di **IA.1 e/o IA.2** dichiarate con la domanda di sostegno, devono permanere invariate nei successivi anni di impegno;
- gli impegni aggiuntivi **IA.1 e/o IA.2** devono essere attuati almeno in due anni del periodo di impegno, pena la restituzione dei pagamenti già percepiti e/o il rifiuto dei pagamenti da percepire per l'impegno aggiuntivo.

Con riferimento all'impegno aggiuntivo IA.2 si specifica che:

1. è necessario effettuare il ripristino degli argini delle camere della risaia interessate dall'impegno **IA.2**, qualora risultino danneggiati per cause anche naturali (per es. tane di nutria), tali da non consentire la permanenza della sommersione durante il periodo stabilito dall'impegno;
2. per le superfici oggetto di impegno è necessario allegare alla domanda di sostegno il nulla osta del Consorzio di Bonifica competente per territorio. Tale nulla osta può essere sostituito da una dichiarazione del richiedente qualora disponga autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'impegno aggiuntivo. Per gli anni successivi al primo anno di impegno, qualora il richiedente non disponga autonomamente dell'acqua necessaria, deve essere allegata alla domanda di pagamento il nulla osta del Consorzio di Bonifica competente per territorio.

Si specifica che il beneficiario è tenuto a **compilare il registro operazioni colturali (Allegato 1 del presente bando)**, in cui sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal presente bando; la compilazione deve essere effettuata entro due giorni dall'esecuzione delle operazioni.

Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, che va datata e compilata a partire dal primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. In azienda deve essere presente un registro per ogni anno di impegno.

I beneficiari sono tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

Il registro delle operazioni deve essere integrato, inoltre, da **una planimetria catastale aziendale per l'azione 2 sotto azione 2.1**, allegata alla domanda di sostegno, nella quale sono riportate per ogni camera di risaia oggetto di impegno, distinta da uno specifico codice numerico (riportato anche nella scheda di registrazione n.1):

- la tipologia di fosso A) o B) o C) realizzata/mantenuta;
- la localizzazione del fosso/dei fossi;
- la lunghezza di ogni fosso;
- la localizzazione dell'argine mantenuto inerbito.

Tale planimetria deve essere mantenuta aggiornata in relazione alla rotazione delle superfici impegnate.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" del documento "Disposizioni comuni".

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA22 sono indicate nella tabella seguente:

		N.	TEMATISMO
Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
		2	Parchi e riserve naturali
		3	Aree riequilibrio ecologico
		4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
		5	Reti ecologiche
		6	Rete Natura 2000
		7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
		8	Oasi di protezione fauna
		9	Aziende faunistico-venatorie
		Aree a prevalente tutela paesaggistica	11
Aree caratterizzate da criticità ambientali	Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
		13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
		14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
		15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

		N.	TEMATISMO
		16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
		17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
		18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
		19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO
		20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: FITOFARMACI
		21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
	Aree a prevalente tutela dell'aria	23	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria

6. Entità degli aiuti

L'entità dell'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno erogato annualmente per 5 anni è pari a:

- **Azione 1 – “Semina in acqua”:** 100 euro/ettaro/anno;
- **Azione 2 – Sottoazione 2.1 - “Realizzazione di un fosso nella camera di risaia”:**
 - **fosso 60x40:** 150,00 euro/ettaro/anno;
 - **fosso 60x60:** 200,00 euro/ettaro/anno;
 - **fosso 80x100:** 350,00 euro/ettaro/anno.

In caso di adozione dell'impegno aggiuntivo IA.1 realizzato almeno in due anni del periodo di impegno, verrà concesso un aiuto annuale fino al quarto anno di impegno pari a:

- **Impegno aggiuntivo IA.1 Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale:** 50,00 euro/ettaro/anno.

In caso di adozione dell'impegno aggiuntivo IA.2 realizzato almeno in due anni del periodo di impegno, verrà concesso un aiuto annuale pari a:

- **Impegno aggiuntivo IA.2 Sommersione invernale delle risaie:** 220,00 euro/ettaro/anno.

Nel caso di adozione di impegno aggiuntivo IA.2 l'aiuto potrà essere erogato nel quinto anno di impegno solo qualora il periodo minimo di 60gg di sommersione invernale si concluda entro 31 dicembre.

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle “Disposizioni comuni”.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza

relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA22 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2024 è fissata al 15 marzo 2024. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2024.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA 22 possono essere accolte anche per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni risultino aderenti ai seguenti interventi SRA di sviluppo rurale del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027:

- SRA 01 Produzione integrata,
- SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci,
- SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica e tipo di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici" del PSR 2014-2020.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA22 possono, inoltre, essere accolte solo per il primo o ultimo anno di ciclo colturale anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate all'Ecoschema 4 (Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) di cui ai Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle "Disposizioni comuni", le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sull'intervento SRA22 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Eco-schemi del PSP 2023-2027.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSP 2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3. delle "Disposizioni comuni". Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2024) ammontano a 250.000,00 euro.

9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione dei criteri di selezione

I progetti verranno valutati utilizzando i seguenti principi di selezione, scelti dalla Regione Emilia-Romagna nella scheda di intervento SRA22-ACA22 Impegni specifici risaie del PSP 2023-2027:

- **PR01** - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali
- **PR02** - Entità della superficie oggetto d'impegno (SOI)
- **Px1** - Aree caratterizzate da criticità ambientali
- **Px2** - Superfici condotte con metodo biologico
- **Px3** - Superfici condotte con produzione integrata

Criteri di selezione e punteggi

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come segue:

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi PR01, Px1, Px2 e Px3 sopra riportati.

Tabella A - Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

Principio/criterio		Punteggio
PR01 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali		
PR01.a	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela naturalistica: Zone di tutela naturalistica; Parchi e riserve naturali; Aree riequilibrio ecologico; Rete Natura 2000, Paesaggi naturali e seminaturali protetti; Reti ecologiche; Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale; Oasi di protezione fauna; Aziende faunistico-venatorie	32
PR01.b	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica: Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	26
Px1 Aree caratterizzate da criticità ambientali		
Px1.a	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela dell'aria: Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria	12
Px1.b	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica: Comuni a basso carico azoto; Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio di collina e montano; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura; Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque; Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO; Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici; Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile	18
Px2 Superfici condotte con metodo biologico		
Px2	superfici condotte con metodo biologico	8
Px3 Superfici condotte con produzione integrata		
Px3	superfici condotte con produzione integrata	4
Totale		100

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi di selezione, assegnabile alle priorità P01, Px1, Px2 e Px3 si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella B - Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. A)	Punteggio di priorità (da Tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c= b x a
PR01.a	32	ha SOI PR01.a/ha SOI aziendale	A
PR01.b	26	ha SOI PR01.b/ha SOI aziendale	B
Px1.a	12	ha SOI Px1.a/ha SOI aziendale	C
Px1.b	18	ha SOI Px1.b/ha SOI aziendale	D
Px2	8	ha SOI Px2/ha SOI aziendale	E
Px3	4	ha SOI Px3/ha SOI aziendale	F

Totale punteggio domanda = A+B+C+D+E+F

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

L'ultimo principio di selezione a dover essere applicato è PR02 entità della superficie oggetto di impegno, inteso come maggior superficie aziendale impegnata.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

Qualora sussistano ulteriori posizioni ex-aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile, si procederà a ordinare le domande in modo decrescente sulla base della superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri di selezione nella seguente sequenza:

- PR01.a superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela naturalistica;
- PR01.b superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica;
- Px1.a superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela dell'aria;
- Px1.b superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica;
- Px2 superfici agricole condotte con metodo biologico;
- Px3 superfici agricole condotte con produzione integrata.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;

- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze, indicate con il numero AGREA, che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 5 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. Domande di pagamento

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto massimo di spesa per tutte le annualità di pagamento. Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 "Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni".

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su

proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA22 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

Durante il corso del quinquennio di impegno i terreni interessati, anche in funzione degli avvicendamenti colturali, possono variare nel corso degli anni, ma rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni".

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune." e dalle altre disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni e delle correlate norme pertinenti dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previste dal PSP 2023-2027, relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dal Decreto 4 agosto 2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";
- dalla delibera regionale sulla condizionalità e successive modifiche e integrazioni;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. "Variazione di superfici" e 4.6.5. "Revoca delle domande di aiuto/sostegno" delle "Disposizioni comuni" per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno

e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L'intervento SRA22 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto DM n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale qualora siano pertinenti agli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027. In caso di mancato rispetto si applica il disposto al paragrafo 13 del presente bando.

Lo SRA 22 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.


Le imprese che presentano domanda per l'intervento SRA22 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze

eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023;
- D.M. n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

**“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO
RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA22– ACA22

Azione 1 Semina in acqua

Azione 2 – Sottoazione 2.1 - “Realizzazione di un fosso nella camera di risaia”

ALLEGATO 1

SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 06)
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL _01_/01/___

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
-----	--	----	--

Provincia		Comune		CAP	
-----------	--	--------	--	-----	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.

ANNO D'IMPEGNO: _____

AZIENDA: _____ TEL. _____

RESP. AZIENDALE _____ CUA _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____

località _____ COMUNE _____ CAP _____ PROV. _____

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 06):

- 1) SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 1 – ELENCO DELLE CAMERE DI RISAIA, DELLE SUPERFICI IMPEGNATE, DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI AGGIUNTIVI ATTIVATI.
- 2) SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2 – **IMPEGNO I1.1** DELL’AZIONE 1) – SEMINA IN ACQUA.
- 3) SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3 – **IMPEGNO I2.1.1** DELL’AZIONE 2 – SOTTOAZIONE 2.1 - REALIZZARE IN OGNI ANNO DEL PERIODO DI IMPEGNO, ALL’INTERNO DELLA CAMERA DI RISAIA, UN FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE.
- 4) SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4 – **IMPEGNO I2.1.2** DELL’AZIONE 2 – SOTTOAZIONE 2.1 - MANTENERE INERBITO UN ARGINE DI RISAIA PER L'INTERO CICLO COLTURALE DEL RISO, MEDIANTE SEMINA O SVILUPPO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA. L’ARGINE DA MANTENERE INERBITO DEVE INTERESSARE ALMENO UN LATO DELLA CAMERA DI RISAIA. IN CASO DI SEMINA DELL’ARGINE DEVONO ESSERE UTILIZZATE SPECIE AUTOCTONE.
- 5) SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5 – **IMPEGNI AGGIUNTIVI IA.1** - MANTENIMENTO DELLE STOPPIE IN CAMPO NEL PERIODO INVERNALE.
- 6) SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6 – **IMPEGNI AGGIUNTIVI IA. 2** - SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 1.

ELENCO DELLE CAMERE DI RISAIA, DELLE SUPERFICI IMPEGNATE, DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI AGGIUNTIVI ATTIVATI.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Superficie camera di risaia	AZIONE ²	Impegno aggiuntivo	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie oggetto di impegno con Azione 1	Superficie oggetto di impegno con Azione 2	Superficie oggetto di impegno con impegni aggiuntivi ³
SUP. TOTALE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO											

¹Per ogni camera di risaia, deve essere attribuito uno specifico codice numerico ad ognuno di esse. Tale codice per l'azione 2) – sottoazione 2.1 deve corrispondere a quello riportato nella planimetria catastale aziendale, se necessario aggiornata.

²Per ogni singola riga possono essere riportate sia Azione 1) sia l'azione 2) – sottoazione 2.1, qualora vengano attivate sulla stessa camera di risaia.

³Gli impegni aggiuntivi IA.1 e IA.2 non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie; pertanto, inserire per ogni riga solo uno degli impegni aggiuntivi.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2.
IMPEGNO 11.1 DELL'AZIONE 1) – SEMINA IN ACQUA

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ⁴	Data allagamento presemina della camera	Data di semina	Data di comunicazione semina agli Uffici istruttori	Quantità di seme certificato utilizzato per la semina	Documentazione fiscale acquisto seme certificato

⁴ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3.

IMPEGNO I2.1.1 DELL’AZIONE 2 – SOTTOAZIONE 2.1 - REALIZZARE IN OGNI ANNO DEL PERIODO DI IMPEGNO, ALL’INTERNO DELLA CAMERA DI RISAIA, UN FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ⁵	TIPOLOGIA DEL FOSSO ⁶	LUNGHEZZA TOTALE DEL FOSSO/DEI FOSSI PER CAMERA DI RISAIA	DATA DI REALIZZAZIONE DEL FOSSO/DEI FOSSI	DATA DI SEMINA DEL RISO	DATA DI PRIMA SOMMERSIONE	DATA DI ALLAGAMENTO DEL FOSSO/DEI FOSSI	DATA DI PROSCIUGAMENTO DELLA CAMERA DI RISAIA (PRIMA DELLA RACCOLTA)

⁵ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

⁶ Riportare uno solo dei seguenti codici distinto per ogni camera di risaia: **A)** – almeno 60 cm di larghezza e almeno 40cm di profondità; **B)** almeno 60 cm di larghezza e almeno 60 cm di profondità; **C)** almeno 80 cm di larghezza e almeno 100 cm di profondità.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4.

IMPEGNO I2.1.2 DELL'AZIONE 2 – SOTTOAZIONE 2.1 - MANTENERE INERBITO UN ARGINE DI RISAIA PER L'INTERO CICLO COLTURALE DEL RISO, MEDIANTE SEMINA O SVILUPPO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA. L'ARGINE DA MANTENERE INERBITO DEVE INTERESSARE ALMENO UN LATO DELLA CAMERA DI RISAIA. IN CASO DI SEMINA DELL'ARGINE DEVONO ESSERE UTILIZZATE SPECIE AUTOCTONE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ⁷	DATA DI SEMINA DEI MISCUGLI ⁸	DOCUMENTAZIONE FISCALE ACQUISTO MISCUGLIO SEMINATO ²	DATA CONTROLLO VEGETAZIONE DELL'ARGINE/DEGLI ARGINI INERBITI

⁷ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

⁸ Da compilare esclusivamente qualora si scelga di inerbire l'argine/gli argini mediante semina.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5.

IMPEGNI AGGIUNTIVI IA.1 - MANTENIMENTO DELLE STOPPIE IN CAMPO NEL PERIODO INVERNALE

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ⁹	DATA DI RACCOLTA DEL RISO	METODO DI TREBBIATURA DEL RISO ¹⁰	DATA FINE MANTENIMENTO STOPPIE

⁹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

¹⁰ Riportare le lettere per le modalità: **A** - taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale; **B** - “sgranatura” della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell’avifauna migratoria.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

